

POLITICHE PER LA MOBILITA' E LE INFRASTRUTTURE

Anna Traniello Gradassi

1. LE POLITICHE PER LE OPERE IDRAULICHE, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI, RETI TELEMATICHE, PROTEZIONE CIVILE

1.1 BONIFICA

Nel corso del 2016 vi sono state modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica. Nello specifico, la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998) è stata modificata con le leggi regionali 25 febbraio 2016, n. 16 e 28 giugno 2016, n.40 .

La più importante modifica della legge regionale 79/2012 si è resa necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2015; in particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all'interno dell'assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l'obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione.

Al fine di rendere omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, si prevede che le suddette modalità siano disciplinate con regolamento regionale, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8.

In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure, ma al contempo anche una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili.

Le altre modifiche alla legge regionale 79/2012 sono conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della legge regionale 80/2015 in sostituzione della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies della legge regionale 91/1998, abrogata dalla medesima legge regionale 80/2015.

Si è reso necessario anche apportare modifiche alla legge regionale 80/2015 al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo svolgimento della manutenzione straordinaria e del pronto intervento idraulico su

tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 79/2012 nonché delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che le stesse siano esercitate direttamente dalla Regione.

Al fine di assicurare azioni organiche, nonché la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali sono state previste specifiche ed ulteriori forme di collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle già individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate.

La legge regionale prevede, previa stipula di convenzione, la possibilità per i consorzi di operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale per lo svolgimento di attività che non siano di competenza del consorzio interregionale, ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attività svolte nel comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attività sono finanziati interamente con le risorse pubbliche.

In accoglimento del parere della Prima Commissione consiliare, in sede di istruttoria e rielaborazione del testo da parte della commissione referente, sono stati inseriti nella legge regionale 79/2012 gli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater, relativi alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei membri eletti dai consorziati al loro interno, demandando al regolamento regionale la disciplina per l'elezione degli organi consortili (comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 79/2012 come modificata dalla legge in esame).

La legge, la cui entrata in vigore era prevista per il primo gennaio 2016, nel presupposto di essere approvata entro dicembre 2015, è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Con la legge regionale 40/2016 sono stati introdotti ulteriori aggiustamenti. La proposta di legge infatti, di iniziativa della Giunta, è stata modificata su proposta del Presidente della commissione, su segnalazione dell'ufficio legislativo, in quanto l'articolato delle disposizioni soffriva delle molteplici modifiche effettuate nel tempo.

In particolare, sono stati modificati gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 79/2012, riorganizzandone le previsioni, sparse nei contenuti dei medesimi articoli, in modo che ciascun articolo tratti di ciascun argomento, ossia l'articolo 5 dei comprensori di bonifica, l'articolo 6 delle modificazioni dei comprensori, l'articolo 7 dei consorzi.

Inoltre, poiché nel territorio regionale vi sono anche comprensori interregionali che non erano denominati, si rappresenta la loro esistenza.

Infine, sempre al fine di una maggior chiarezza, si individua per ogni consorzio il comprensorio corrispondente.

Inoltre, si razionalizza la procedura prevista per le modifiche dell'allegato A, ritenendo tecnicamente più pertinente che l'allegato A, che prevede la

suddivisione dei comprensori, sia approvato previo parere vincolante della commissione consiliare competente, anziché con delibera consiliare.

Si ripristina il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord mantenendone il perimetro attuale. Considerato che l'allegato A, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 16/2016, che modifica il perimetro dei comprensori 1 e 2, sui cui territori insistono, rispettivamente, il Consorzio Toscana Nord ed il Consorzio Alto Valdarno, non è ancora vigente ma lo sarà a partire dalla data di indizione delle prossime elezioni dei consorzi di bonifica, si è voluta mantenere l'attuale perimetrazione del comprensorio 1, mentre con riferimento al perimetro del comprensorio 2, si vuol mantenere la modifica apportata con l'articolo 26 della legge regionale 16/2016.

Nelle more dell'individuazione delle società di revisione di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/2012, visti i tempi indicati dalla legge stessa per l'approvazione, da parte dell'assemblea consortile, del bilancio di esercizio (30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento), si è reso necessario modificare la legge regionale 79/2012, con riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente anteriormente alla modifica dell'articolo 20 della stessa 79/2012 effettuata ai sensi della legge regionale 16/2016; si è previsto che i bilanci di esercizio 2015 dei consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo parere obbligatorio della Regione Toscana.

E' stata prevista l'entrata in vigore urgente della legge, in considerazione dei tempi per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015.

In fase istruttoria, nel predisporre le modifiche alla proposta, è stato studiato, ed in parte risolto, a seguito di approfondito lavoro in collaborazione con gli uffici di settore, il problema di come allegare, con valore di legge, la rappresentazione dei comprensori di bonifica di cui all'allegato A. Infatti, essendo tale rappresentazione grafica di natura dispositiva, dovendosi attribuire valore di legge, essa dovrebbe essere approvata con le medesime procedure e, come tale, pubblicata. Tecnicamente la rappresentazione dei comprensori è contenuta in un supporto informatico che consente una rappresentazione estremamente dettagliata dei territori.

La questione è stata risolta allegando e pubblicando sul Bollettino ufficiale una rappresentazione in scala 1.750.000 della delimitazione dei comprensori riferita all'articolo 5 della legge regionale 79/2012 e dando indicazione, nel medesimo articolo 5 modificato (comma 3), della consultabilità della cartografia sul sito istituzionale della Regione.

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), della legge regionale 79/2012, aveva approvato le linee di indirizzo unitarie per la stesura dei piani di classifica, con deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 2015, n. 25, prevedendo un periodo di sperimentazione, da concludersi

entro il 1° gennaio 2016, all'interno del quale i consorzi hanno dovuto effettuare apposite simulazioni dei piani di classifica, elaborate sulla base delle linee di indirizzo, al fine di fornire alla Regione gli scenari ed i parametri correttivi. Con deliberazione del 26 luglio 2016 il Consiglio regionale ha approvato le linee guida per l'adozione dei piani di classifica degli immobili da parte dei consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale 79/2012. Trattandosi di una fondamentale introduzione normativa, in quanto viene delimitato, nell'ambito del comprensorio, il perimetro di contribuenza che individua le proprietà immobiliari che ricevono il beneficio dall'attività di bonifica; ai fini dell'imposizione del contributo consortile è predisposto il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, il quale individua i benefici derivanti dall'attività del consorzio e stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi. I sei consorzi hanno approvato i piani di classifica degli immobili attenendosi alle linee guida.

1.2 VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E PORTI

Con la legge regionale 29 febbraio 2016 n. 18 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998), poiché la legge regionale 88/1998 contiene disposizioni in materia di viabilità e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino, si è reso necessario modificare gli articoli della legge regionale 88/1998 relativi alla viabilità regionale, mediante la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione mantenendo, in particolare, per la viabilità regionale, la competenza delle province in relazione alle attività di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente; si è inoltre reso necessario modificare gli articoli della legge regionale 88/1998 relativi alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla regione e ai comuni e abrogare l'articolo 27 bis che attribuisce alle province le competenze in materia.

A seguito delle osservazioni della Prima Commissione, la commissione referente ha riformulato il testo della proposta, al fine di chiarire la disciplina relativa alle funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato Navicelli. In tal modo l'articolo 27 della l.r. 88/1998, nella nuova formulazione del comma 4, esplicita che sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato Navicelli "sul tratto ricadente nel territorio comunale e sul tratto dell'Arno dalla Città di Pisa alla foce".

Con la norma transitoria di cui all'articolo 10, che non è inserita nella l.r. 88/1998 ma resta nella legge di modifica, si stabilisce che "La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a sexies della legge regionale

88/1998 (cioè le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Navicelli nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno), a decorrere dalla scadenza dei contratti vigenti per la gestione delle opere di disconnessione tra i canali Scolmatore e Navicelli, stipulati a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato "Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d'Arno" finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata), e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Fino alla decorrenza di tale termine, le medesime funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.

In materia di porti, è stata approvata la legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012). La proposta di legge deriva, nei contenuti, dallo stralcio della proposta di legge 121, poi legge regionale 67/2016 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" relative alla seconda variazione al bilancio 2016).

Nei contenuti più rilevanti, la legge, che modifica testualmente la legge regionale 23/2012, prevede la possibilità della gestione diretta, da parte dell'Autorità, delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreativa, disponendo che i relativi proventi vengano reinvestiti per migliorare la funzionalità delle aree portuali. Al fine di potenziare l'uso collettivo delle aree del porto, è prevista poi la facoltà di gestire da parte dell'Autorità portuale, sia ad uso pubblico che ad uso esclusivo privato, le aree demaniali. La seconda ipotesi potrà sussistere solo qualora non siano perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico e/o paesaggistico ambientale del porto del relativo territorio di riferimento.

A seguito di chiarimenti sollecitati dall'ufficio di assistenza legislativa è stata meglio definita la procedura e meglio chiariti i presupposti per la gestione diretta, anche in rapporto alla predisposizione, in caso, del piano industriale.

Le modifiche apportate alla legge regionale 23/2012 sono dirette anche alla razionalizzazione della gestione delle funzioni amministrative attribuite alla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province attuato con la legge regionale 22/2015, con riferimento alla navigazione sul Canale Burlamacca.

In tali aree l'Autorità portuale, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) bis, a ter) e a quater), rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il Canale Burlamacca ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 80/2015. Vengono inoltre introdotte disposizioni per la razionalizzazione delle modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale.

Si prevede altresì il potenziamento della dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite, autorizzando l'incremento della dotazione organica in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (novello comma 3 bis dell'articolo 19 della l.r.23/2012).

Viene, infine, dettata la disciplina relativa al Piano della qualità della prestazione organizzativa inserendo il novello articolo 20 bis nella legge regionale 23/2012, anche al fine della valutazione del Segretario generale dell'Autorità portuale regionale.

1.3 OPERE IDRAULICHE

Con la legge regionale 11 marzo 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009) si modifica la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza e capacità fino ad un milione di metri cubi, come stabilito dalla legge regionale 22/2015 concernente il riordino delle funzioni provinciali e l'attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

In particolare, il trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione fa venir meno la necessità di mantenere il Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti. Per il trasferimento delle funzioni provinciali, è necessario sostituire la provincia con la struttura regionale competente. La Regione, dunque, diventa il soggetto legittimato al ricevimento della denuncia di esistenza e alla verifica dello stato di rischio degli impianti esistenti; tale modifica sposta la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso dal Nucleo alla struttura regionale competente. Tuttavia la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso, che era effettuata dalla provincia sulla base di un parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Nucleo, non ricade direttamente sulla sola struttura regionale. Si è in tal modo temperata l'esigenza di non gravare di eccessive responsabilità gli uffici regionali con l'esigenza di alleggerire gli adempimenti a carico dei proprietari/agricoltori degli invasi esistenti, ripristinando la figura di un professionista abilitato all'asseverazione della stabilità dell'invaso, differenziando la documentazione richiesta in relazione al reale livello di rischio dell'impianto.

L'articolo 11 ter della legge regionale 64 come modificato dalla legge in esame prevede che, in caso di impianti regolarmente autorizzati, collaudati e con uno stato di manutenzione soddisfacente, la struttura regionale competente dichiara la regolarità dell'impianto, provveda alla classificazione dell'invaso,

all'attribuzione della classe di rischio e rilasci il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio.

Si vengono a distinguere gli impianti da regolarizzare o autorizzare in sanatoria stabilendo che, quando dalla denuncia di esistenza risultino elementi idonei ad attestare un basso livello di rischio, la struttura regionale competente deve richiedere una relazione sottoscritta da professionisti abilitati contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto. Prescrive, poi, gli eventuali interventi di adeguamento, indicando modalità e tempi di realizzazione del relativo progetto.

Infine, una volta verificata la regolare esecuzione di tali interventi, la struttura regionale competente rilascia il provvedimento di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria, provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio dell'impianto.

Parallelamente, il novellato articolo 11 quater prevede che, in relazione agli impianti dalla cui denuncia di esistenza non risultino elementi adeguati ad attestare il reale stato di rischio dell'invaso, la struttura regionale competente richiede di presentare idonea documentazione, implementata da una dichiarazione giurata, rilasciata da professionisti abilitati, attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare allo stesso, al fine del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria. La struttura regionale competente verifica la documentazione suddetta, corredata dalla perizia giurata, al fine di prescrivere gli interventi di adeguamento necessari, indicando modalità e tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.

Rilevante novità è anche l'introduzione del novello comma 5 ter, dell'articolo 1 della legge regionale 64/2009, che prevede che possono essere disposte, dalla struttura regionale competente, deroghe caso per caso alle disposizioni della legge, e regolamento attuativo di cui all'articolo 14, per gli impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invasore non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, con particolare attenzione a quei bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio, certificati come tali dall'autorità competente. Tali deroghe possono quindi essere disposte nei casi in cui, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo regolamento, possa essere escluso il rischio per l'incolumità pubblica, tenuto conto: a) delle caratteristiche dello sbarramento e dell'invaso; b) del grado e tipologia di antropizzazione e dell'assetto idrogeologico del territorio a valle dello sbarramento o circostante l'invaso.

1.4 PROTEZIONE CIVILE

Con la legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r.

67/2003), si apportano modifiche alla legge regionale 30/2005 in materia di espropriazioni. La legge regionale 30/2015 ha delegato la funzione di autorità espropriante per la realizzazione delle opere di competenza regionale agli altri enti. A seguito del riordino delle funzioni provinciali, avviato con la legge regionale 22/2015, è stata attribuita direttamente alla Regione la competenza alla realizzazione di numerose fattispecie di opere pubbliche. Si rende necessario, di conseguenza, riportare la funzione di autorità espropriante in capo alla Regione, pur mantenendo la possibilità di delegare la funzione di autorità espropriante a comuni, province, città metropolitana e consorzi di bonifica. L'esercizio delle funzioni in materia di espropriazioni determina la necessità di costituire l'ufficio espropriazioni, così come prevede l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Al fine di semplificare, ma al contempo chiarire, le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede, oltre alla procedura ordinaria di delega mediante specifico atto, che la delega possa essere conferita negli atti di programmazione settoriale, previa acquisizione dell'assenso del soggetto delegato. Si prevede inoltre di eliminare tutti gli articoli meramente riproduttivi della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali, o ciò a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina. Si prevede poi l'integrazione delle commissioni provinciali con gli esperti di designazione regionale, come previsto dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Si prevede infine una modifica all'articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.), per quanto riguarda il regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. L'intervento normativo si rende quindi necessario per ottemperare a quanto previsto dalla legge regionale 22/2015 che, a sua volta, ha dato attuazione all'articolo 1, comma 144, della legge 56/2014, secondo cui *“Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore”*.

In conformità a quanto stabilito nella intesa fra Giunta e Consiglio, nei considerato del preambolo è stata inserita la motivazione del mancato accoglimento della raccomandazione contenuta nel parere, pur favorevole, del Consiglio delle autonomie locali.

Ciò in quanto l'intesa prevede che sia inserita la motivazione nel considerato qualora siano pervenuti pareri (obbligatori) che contengono osservazioni, o condizioni, oppure che essi siano contrari, e che il parere non sia stato accolto in tutto o in parte. Tale prescrizione è stata ritenuta non contrastare con il rispetto dei requisiti minimi di motivazione richiesti dall'articolo 69 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27, che prescrive che il preambolo è integrato, ove la commissione ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato, con la motivazione del mancato accoglimento.

Si è ritenuto opportuno che l'intesa prevedesse un obbligo ulteriore, non in contrasto con il regolamento, rappresentato dal parere favorevole con raccomandazioni, nell'interesse della trasparenza e qualità della normazione .

Con legge regionale 16 settembre 2016, n. 65 (Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016), la Regione Toscana (Giunta e Consiglio) ha adottato iniziative a favore delle popolazioni colpite duramente dal sisma.

La proposta di legge, di iniziativa della Giunta, è stata esaminata ed approvata in commissione il giorno stesso dell'assegnazione; in tal sede è stato presentato, esaminato ed approvato un emendamento di iniziativa dei consiglieri di tutti i gruppi politici, che si è tradotto nell'articolo 2, che prevede il contributo di solidarietà elargito anche dal Consiglio regionale. La proposta di legge è stata approvata all'unanimità nella prima seduta utile del Consiglio regionale.

I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche.

La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all'evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite, ed è tuttora attivamente impegnata in tali attività.

La Regione Toscana, alla luce della gravità delle conseguenze del sisma, ha comunque ritenuto doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite, anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle medesime popolazioni.